

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **DECRETO FISCALE 2017 - Testo definitivo**

**D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito in L. 01/12/2016, n. 225**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2-12-2016 - Supplemento Ordinario n. 53 della legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), collegato alla legge di Bilancio 2017, diventano definitive le tante novità, introdotte durante l'iter parlamentare, che qui di seguito si riportano.

### **ROTTAMAZIONE RUOLI EQUITALIA**

La novità inserita nel decreto fiscale modifica la rottamazione dei ruoli e lo stesso articolo 6 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, riguardante l'estinzione del debito con il fisco senza il pagamento di sanzioni e interessi, prevedendo l'estensione delle rate da 4 a 5 (tre da pagare nel 2017, pari al 70% del debito, e due nel 2018, pari al restante 30%), la possibilità di aderirvi anche per i ruoli iscritti nel 2016 (cartelle di pagamento dal 2000 al 2016). Il termine di presentazione delle istanze è fissato al 31 marzo 2017 e la risposta di Equitalia dovrà arrivare entro fine maggio.

La rottamazione per i debiti fiscali e le multe è estesa anche per i Comuni che non si servono di Equitalia e procedono con ingiunzioni invece che con cartelle di pagamento.

### **NUOVE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI**

Dal 1° gennaio 2017 arrivano la comunicazione trimestrale telematica delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva al posto della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori. I dati dovranno essere inviati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre con eccezione del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché 31 agosto). Inoltre solo per il primo anno di applicazione la comunicazione delle fatture emesse e ricevute sarà trimestrale e i dati relativi al primo semestre dovranno essere inviati entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio).

Per quanto riguarda la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito, le scadenze previste sono le stesse senza la concessione della scadenza agevolata del 25 luglio 2017, pertanto la prima comunicazione relativa al trimestre dovrà essere inviata entro il 31 maggio. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva i soggetti che non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione Iva. Rimane confermato il credito d'imposta pari ad euro 100, concesso per far fronte all'adeguamento tecnologico necessario per adempiere ai nuovi obblighi, ottenibile da coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 50.000 euro ed usufruibile a partire dal 2018 ed un ulteriore credito d'imposta pari a 50 euro, per una sola volta, per coloro che esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017 (trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri).

### **LIMITE AL PRELEVAMENTO DEL DENARO CONTANTE**

In base alla nuova norma chi preleverà dal proprio conto corrente (anche da sportello automatico) una somma superiore a mille euro in un giorno o a cinquemila euro in un mese potrà essere oggetto di indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate: il nuovo decreto fiscale ha riscritto l'art. 32, comma 1, numero 2), del Dpr 600/73, estendendo la presunzione di attività in "nero", e comportando quindi per il contribuente l'onere di dimostrare il contrario. Il soggetto che sarà oggetto di accertamento avrà pertanto il gravoso onere di dimostrare la provenienza e la destinazione del denaro prelevato. In caso

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

contrario il relativo importo sarà considerato reddito e pertanto assoggettato a tassazione. Tale principio nato inizialmente per i soli imprenditori, applicato talvolta anche ai lavoratori dipendenti, sarà esteso in via generale a tutti i contribuenti.

## **MODELLO DI VERSAMENTO F24 CARTACEO SOPRA I MILLE EURO**

Il comma 31 dell'articolo 7-quarter del decreto fiscale abroga la lettera c) dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, consentendo quindi per persone fisiche, non titolari di partita Iva, il pagamento tramite modelli F24 per importi superiori a 1.000 euro, senza necessariamente ricorrere al canale telematico.

Nulla cambia invece nel caso in cui nell'F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell'F24, in vigore ormai dal 1° ottobre 2014, che prevedono quanto segue:

- se per effetto delle compensazioni effettuate, l'F24 presenta un saldo finale di importo pari a zero, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti);
- se per effetto delle compensazioni effettuate, l'F24 presenta un saldo finale di importo positivo, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia).

## **STUDI DI SETTORE SOSTITUITI DA INDICI DI AFFIDABILITA'**

La norma prevede che a decorrere dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individui indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

## **NOTIFICA AVVISI FISCALI TRAMITE PEC**

Dal 1° luglio 2017, non solo le cartelle di pagamento ma, anche gli avvisi di accertamento e gli atti propedeutici (questionari, inviti, richieste di documenti) emessi dall'Agenzia delle entrate verranno notificati con posta elettronica certificata (Pec). La notifica telematica potrà essere effettuata direttamente nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata, vale a dire società, ditte individuali e professionisti iscritti all'albo, oltre che ai contribuenti che ne facciano richiesta diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC. La notifica sarà effettuata anche per la notifica degli atti sulle operazioni catastali e delle relative sanzioni. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge.

## **SOSPENSIONE ESTIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Dal 1° agosto al 4 settembre verranno sospesi i termini per la trasmissione dei documenti o delle informazioni richieste ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Lo

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

stop riguarderà, tra l'altro, i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali, nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. La sospensione non riguarderà, invece, le richieste inoltrate a seguito di attività di ispezione e verifica, nonché quelle relative alle procedure di rimborso IVA.

## **LIMITE RIMBORSI FISCALI SENZA GARANZIA**

Il limite per richiedere rimborsi fiscali senza garanzie bancarie sale da 15.000 a 30.000 euro.

## **STOP ALLA TAX DAY**

E' stato abolito il tax day del 16 giugno, giorno in cui si concentrano numerose scadenze fiscali (Irpef, Ires, Irap, Iva, Imu, ecc.). Dal 1° gennaio 2017 il versamento di Irpef, Ires e Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce.

## **VOLUNTARY BIS CON PLATEA AMPLIATA**

Al D.L. 28 giugno 1990, n. 167 viene aggiunto il nuovo articolo 5-octies, con il quale si riapre la collaborazione volontaria, detta anche Voluntary Disclosure, per il quale i contribuenti potranno aderire alla procedura di emersione, purché non ci siano stati nel frattempo avvisi di accertamento, ispezioni o notifiche dal Fisco, fino al 31 luglio 2017, provvedendo ad eventuali integrazioni entro il successivo 30 settembre 2017.

Potrà aderire all'adesione volontaria bis su capitali detenuti in Italia anche chi ha già aderito alla precedente sui capitali all'estero. Allo stesso modo chi ha già presentato istanza su somme detenute all'estero potrà aderire alla voluntary bis per contanti in Italia. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Sarà possibile sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Sarà possibile pagare in autoliquidazione entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione o rateizzare l'importo in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima entro il 30 settembre 2017. La riapertura della voluntary estende la regolarizzazione anche ai contanti o valori al portatore o detenute in cassette di sicurezza.

## **CEDOLARE SECCA**

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca non comporterà la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente consistente nel pagamento della cedolare e nella compilazione del relativo riquadro in dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione della cedolare secca, verrà applicata, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, una sanzione fissa pari a 100 euro, che si riduce a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it